

Verbale di adunanza

L'anno 2023 ed allì **23 maggio alle ore 17.00** si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino nella Sala Consiliare, presso il locale Palazzo di Giustizia, nella persona dei Sigg.ri Avvocati:

GRABBI Simona

Presidente

NOTARISTEFANO Marina

Vice Presidente

STRATA Claudio

Segretario

NARDUCCI Arnaldo

Tesoriere

ALASIA Alessandro

BALDASSARRE Paola

BERTI Paolo

BERTOLI Germana

BONA Marco

BONAUDO Stefano

BRENCHIO Alessandra

CAVALLO Carlo

CIURCINA Marco

CRIMI Salvatore

GENOVESE Antonio

KOUMENTAKIS Dafne

MANZELLA Alberto

MICHELA Cristiano

MUSSANO Giampaolo

ROSSI Daniela Maria

SCAPATICCI Alberto

TIZZANI Stefano

VALLONE Antonio

VALLOSIO Filippo

VITRANI Giuseppe

Consiglieri

* * *

Tutte le delibere odierne sono immediatamente approvate ed esecutive.

FUORI SACCO: CNF: XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE –

**SESSIONE ULTERIORE – PRIMA CONVOCAZIONE COMITATO
ORGANIZZATORE – 31 MAGGIO 2023 – REL. PRESIDENTE**

Il Consiglio, rilevato che non è possibile collegarsi da remoto e che la Presidente ed il Tesoriere sono disponibili ad andare personalmente, li ringrazia per la partecipazione.

**FUORI SACCO: CNF: CORSO DI FORMAZIONE PER
L'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEI PROFESSIONISTI CHE
PROVVEDONO ALLE OPERAZIONI DI VENDITA EX ART. 179-TER
DISP. ATT. C.P.C. – ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PROVA
FINALE – REL. PRESIDENTE E CONS. BALDASSARRE**

Il Consiglio prende atto anche della già intervenuta pubblicazione. I Cons. Baldassarre, Koumentakis e Vallosio confermano che domani si tiene una riunione con Notai e Commercialisti coordinandosi come previsto dalla norma e che vi parteciperanno e ne riferiranno in Consiglio.

**FUORI SACCO: FORMAZIONE: ACCREDITAMENTO:
FONDAZIONE FULVIO CROCE – ORDINE AVVOCATI TORINO:
PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI EDMONDO BRUTI LIBERATI
“DELITTI IN PRIMA PAGINA. LA GIUSTIZIA NELLA SOCIETA’
DELL’INFORMAZIONE” – 20 GIUGNO 2023.**

Il Consiglio riconosce 2 crediti formativi.

FUORI SACCO: SPERIMENTAZIONE PCT PER I GIUDICI DI PACE

Il tesoriere riferisce di aver raccolto la disponibilità del già Cons. XXX; sono disponibili anche i Cons. MANZELLA e VITRANI.

Il Consiglio li incarica di occuparsi della sperimentazione e di riferirne al COA ed incarica la dipendente XXX di comunicarlo al MINISTERO.

1. ESAME VERBALE DEL 15.05.2023 – REL. PRESIDENTE

Il Consiglio approva.

DISCUSSIONE CONSIGLIARE

2. AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO RESPONSABILE ODM TORINO – REL. VICE PRESIDENTE E CONS. BALDASSARRE

Il Consiglio, udita la relazione del Consiglio Direttivo dell'Organismo di Mediazione, delibera e approva quanto segue:

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino,

visti

- il D.Lgs. 04/03/2010 n. 28, recante “Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”, come modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 10/10/2022 n. 149, recante: “Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del

processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata” c.d. Riforma Cartabia;

- l’art. 1, comma 380, della L. 29/12/2022 n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”;

- il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”;

- l’art. 1, co. 2, lett. a), del D.L. 16/07/2020 n. 76, conv. in L. 11/09/2020 n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, c.d. Decreto Semplificazioni, come modificato dall’art. 51, co. 1, lettera a) punto 1), del D.L. 31/05/2021 n. 77, conv. in L. 29/07/2021 n. 108, c.d. Decreto Semplificazioni bis.

premesso che:

- l’art. 7 del D.Lgs. 10/10/2022 n. 149, recante: “Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”, c.d. Riforma Cartabia, ha profondamente modificato la disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali di cui al D.Lgs. n. 28/2010;

- in particolare, con la predetta norma il Legislatore ha innovato l’istituto in tema di ampliamento delle materie per le quali è obbligatorio esperire il

procedimento di mediazione, abolizione del primo incontro di programmazione “filtro”, indipendenza del mediatore, derogabilità, su accordo delle parti, della competenza territoriale dell'Organismo di mediazione, mediazione in modalità telematica, verbale conclusivo della mediazione, accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche, conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione etc.

- la portata delle innovazioni introdotte rende indispensabile l'adeguamento alla normativa sopravvenuta della struttura organizzativa e delle procedure interne all'Organismo di Mediazione istituito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino;

- originariamente, la predetta Riforma Cartabia aveva previsto l'entrata in vigore delle disposizioni relative alla mediazione al 30/06/2023;

- da ultimo peraltro, l'art. 1, comma 380, della L. 29/12/2022 n. 197, ha anticipato l'entrata in vigore di talune disposizioni della riforma in materia di mediazione al 28/02/2023, rendendo ancora più urgente l'adeguamento dell'Organismo di cui supra;

- il Consiglio dell'Ordine intende affidare il servizio di consulenza tecnico-giuridica, supporto nella predisposizione degli atti e quant'altro necessario per l'adeguamento dell'Organismo di Mediazione alle nuove disposizioni di legge di cui al D.Lgs. n. 149/2022, mediante affidamento diretto, ricorrendone i presupposti;

- l'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, conv. in L. n. 120/2020, prevede la facoltà di procedere ad affidamento diretto per appalti di servizi e forniture di importo inferiore ad € 139.000,00;

- *nella procedura di affidamento diretto, la Stazione appaltante può procedere tramite delibera, determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnici e professionali;*
- *per l'adeguamento dell'Organismo di Mediazione alla nuova disciplina di legge, il valore del servizio oggetto dell'affidamento è pari ad € XXX, oltre oneri di legge;*
- *per l'affidamento del servizio sopra indicato è stato individuato l'Avv. XXX, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Torino, che è in possesso dei requisiti generali di moralità professionale (All. 1) e dei requisiti di capacità tecnico-professionale (All. 2) e che ha conoscenza diretta della struttura e del funzionamento dell'Organismo di Mediazione, avendo svolto, nel periodo da giugno 2019 ad aprile 2023, l'incarico di Coordinatore dell'Organismo medesimo in qualità di Consigliere delegato dal Consiglio;*
- *gli artt. 7 e 4 D.Lgs n. 149/2022 prevede la necessità di nominare il Responsabile dell'Organismo di Mediazione per l'adempimento di tutte le funzioni relative all'adeguamento dell'Organismo stesso alla nuova disciplina;*
- *l'avv. XXX riveste già attualmente il ruolo di Responsabile ad interim in forza di delibera del Consiglio dell'Ordine del XXX;*
- *il Consiglio intende quindi confermare la predetta nomina dell'avv. XXX quale Responsabile ad interim dell'Organismo di Mediazione per tutta la durata del servizio di consulenza e sino alla nomina del nuovo Responsabile*

a seguito di procedura di selezione pubblica;

- l'Avv. XXX ha presentato un preventivo per l'incarico professionale per le attività sopra descritte, per un importo complessivo di affidamento pari ad € XXX oltre C.P.A. 4% ed I.V.A. 22% di legge al netto della ritenuta d'acconto qualora necessaria;

- lo svolgimento del servizio sarà regolato dal contratto stipulato con il Professionista in conformità allo schema di contratto approvato dal Consiglio con la presente deliberazione ed allegato alla stessa;

DELIBERA

1) di affidare, ex art. 1, co. 2, del D.L. n. 76/2020, conv. in L. n. 120/2020, il servizio di consulenza tecnico-giuridica, supporto nella predisposizione degli atti e quant'altro necessario per l'adeguamento dell'Organismo di Mediazione alle nuove disposizioni di legge di cui al D.Lgs. n. 149/2022 all'Avv. XXX, con studio in XXX, C.F.: XXX, P.IVA: XXX, per un importo di € XXX, oltre C.P.A. 4% ed I.V.A. 22% di legge, per un totale lordo di € XXX al netto della ritenuta d'acconto qualora necessaria, con le modalità di pagamento indicate nello schema di contratto, avente una durata di n. 12 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto entro le quali tutte le previste attività dovranno essere completate, con obbligo di esatta e puntuale esecuzione del servizio da parte sua e/o di propri collaboratori e con obbligo di presentazione – alla conclusione delle attività – di una relazione dettagliata sull'attività svolta da sottoporre al Consiglio;

2) di approvare lo schema di contratto per lo svolgimento del servizio di consulenza tecnico-giuridica, supporto nella predisposizione degli atti e quant'altro necessario per l'adeguamento dell'Organismo di Mediazione

alle nuove disposizioni di legge di cui al D.Lgs. n. 149/2022 allegato alla presente deliberazione (All. III) nonché di Responsabile ad interim dell'Organismo di Mediazione sino alla nomina del nuovo Responsabile dell'Organismo stesso;

3) di dare mandato alla Presidente di procedere alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico professionale in capo al Professionista ed alla sottoscrizione del contratto di servizio.

Il Consiglio delibera altresì di proporre la integrazione del contratto prevedendo sub art. 4, 4° comma aggiungendo prima del punto: “al netto della eventuale ritenuta di acconto”; sub art. 5 comma 2 prima del punto: “nonché a non svolgere analogo ruolo pena la risoluzione espressa del contratto”.

3. COMPOSIZIONE COMMISSIONI – REL. PRESIDENTE

Il Consiglio, rilevato che appare necessario procedere con la formazione delle commissioni analizzando le domande pervenute dagli iscritti, invita i referenti di ciascuna commissione a fissare una prima riunione tra loro, dandone preventivo e congruo avviso alle cariche per permettere anche a loro di partecipare. Si dovranno favorire le competenze, tenere conto del rispetto delle quote di genere.

Marco BONA interviene alle ore 17,43.

Alle 17,55 si allontana la Cons. BRENCHIO.

Il Cons. incarica i Cons. BONA e BERTOLI di predisporre ed inviare – a cura di XXX - i criteri per l'ammissione dei richiedenti alla commissione

intelligenza artificiale con invio dei papers, facendo riferimento a quelli già approvati nella precedente occasione in cui erano state formate le commissioni.

Alle 17,58 si allontana il Cons. MUSSANO.

Alle 18 si allontana il Cons. VALLOSIO.

La commissione rapporti internazionali e diritti umani per errore è stata indicata avente 20 componenti invece di 25.

4. CONFERENZA DEI SERVIZI – REL. CONS. SCAPATICCI

Il Consigliere relaziona sull'incontro ed il Consiglio lo ringrazia.

5. TIROCINI ANTICIPATI SIGNORI XXX E XXX – REL. PRESIDENTE

Il Consiglio riammette nei termini entrambi gli studenti visto che il ritardo non è dipeso da loro ma bensì dai Professori di riferimento che si occupano dei tirocini anticipati lato universitario e che hanno telefonato e scritto per dare atto che purtroppo erano sfuggite queste due richieste; e dunque i predetti si devono considerare iscritti nei termini.

6. ESPERIENZA CONSIGLIERI SALONE DEL LIBRO – REL.

Il Consiglio, rilevata la positiva esperienza per la partecipazione dei Consiglieri, ringrazia coloro che hanno dato la loro disponibilità.

**7. INTITOLAZIONE MAXI AULA DEL TRIBUNALE DI TORINO
ALL'AVV. XXX – REL. PRESIDENTE**

Il Consiglio, rilevato che a breve vi sarà la ricorrenza della morte dell' avv. XXX mancato esattamente 20 anni fa; che lo stesso è stato tra l'altro uno dei fondatori della Camera Penale di Torino e che era stato anche uno degli avvocati che si era reso disponibile a difendere e partecipare al processo alle brigate rosse a seguito dell'omicidio di XXX oltre ad essersi distinto per la professione di avvocato e che vi è stata la proposta di intitolargli una delle maxi aule del Tribunale, il Consiglio non può che aderire all'iniziativa della Camera penale sul tema.

8. POSSIBILE ADOZIONE LINEE GUIDA ABOGADI – REL. PRESIDENTE

Il Consiglio approva incaricando la collega XXX e la consigliera Brenchio di finalizzare il progetto.

**9. AGGIORNAMENTI CONVEGNO “MODERN BAR ASSOCIATION:
NEW LEGALTECH CHALLENGES” – REL. CONS. CIURCINA**

Il Consiglio approva che anche la collega XXX partecipi unitamente al Cons. Marco CIURCINA al congresso facendosi carico delle sue spese di trasferta ed alle eventuali spese legate alla iscrizione al convegno. Delegata

sul punto signora XXX.

**10. SEGNALAZIONE AVV. XXX VS. GDP DOTT.SSA XXX – REL.
CONS. ALASIA**

Il Consiglio delibera di incaricare il Cons. Alasia di conferire con il collega presente ai fatti, isp. XXX e di riferire in consiglio alla prossima seduta; e la Presidente ne parlerà con il Presidente Villani.

**11. RICHIESTA PARERE DEONTOLOGICO AVV.TA XXX – REL.
VICE PRESIDENTE**

Il Consiglio rinvia nuovamente in attesa di confronto ed approfondimento tra la Cons. Notaristefano e il Cons. Alasia.

**12. RICHIESTA AVV. XXX PARERE DEONTOLOGICO – REL. CONS.
CRIMI, BERTI E VALLOSIO**

L'oggetto della richiesta di parere concerne il calcolo dei compensi per l'assistenza prestata in favore di più parti con identica posizione di diritto soggettivo, in ambito di transazione stragiudiziale, in materia successoria.

Nello specifico il Collega domanda:

(1) se sia applicabile quale scaglione di riferimento per il computo dei compensi (a carico dei propri assistiti e/o a titolo di concorso a carico dell'erede controparte) quello dato dalla sommatoria dei valori delle

singole pretese (legati) XXX ovvero sia da computarsi il valore del singolo legato XXX, con eventuali maggiorazioni per ciascuno degli assistiti successivi al primo;

(2) se il parametro di riferimento sia quello (inferiore) “dell’effettivo contendere” XXX.

Ebbene, il DM 13 agosto 2022 n. 147 non ha modificato la disciplina previgente per quanto ci riguarda nel caso di specie.

La norma di riferimento è l’art. 21 (Determinazione del valore dell'affare).

La regola generale è che nella liquidazione dei compensi il valore dell'affare è determinato - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - a norma del codice di procedura civile. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo dell'affare, anche in relazione agli interessi perseguiti dalla parte, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o della legislazione speciale.

La regola speciale è che per l'assistenza in affari di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente.

L’art. 12, comma 2, prevede poi che quando l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione procedimentale o processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti.

Cass. Civ., Sez. II, ord. 16/11/2018, n. 29651 ha poi affermato che trattasi di “un principio di carattere generale, non riferito al solo soccombente ma anche al cliente, per cui in caso di identità di posizioni processuali, va liquidato un onorario unico e non tanti onorari quanti sono i clienti, applicandosi tale criterio anche in caso di riunione. Ciò posto, qualora

l'avvocato assista e difenda più persone aventi la stessa posizione processuale, va liquidato un onorario unico e non tanti onorari quanti sono i clienti, tanto ai rapporti di soccombenza, quanto ai rapporti di clientela.”

L'art. 5, comma 3, distingue la posizione (e il conseguente criterio di calcolo) del cliente da quella del soccombente/controparte: “Nelle cause davanti agli organi di giustizia, nella liquidazione a carico del cliente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che il cliente intende perseguire (nдр: petitum); nella liquidazione a carico del soccombente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione (nдр: decisum)”.

Tale norma, dettata per il processo, può trovare applicazione analogica nel caso di ‘procedimento’ (stragiudiziale), per cui, volendo sintetizzare, il Collega che vanta il diritto alla corresponsione dei compensi per l'assistenza di più parti con identica posizione ‘procedimentale’, in materia stragiudiziale successiva, deve computare un compenso unico (eventualmente) maggiorato del 30% per ogni assistito oltre il primo.

Tale compenso deve essere calcolato sul valore della singola pretesa (legato).

Il Consiglio, infine, richiama l'attenzione su quanto previsto dall'articolo 4 comma 4 del DM55/2014 così come riformato dal DM 147/2012, che così testualmente recita: “Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30%.”.

Tale ultima norma, che prevede tanti compensi (ridotti) quante sono le posizioni processuali (identiche) gestite, trova applicazione quando non si abbia a che fare (nel caso dei compensi giudiziali) con una sola causa o più cause riunite e nel caso di diverse transazioni/mediazioni/negoziazioni.

Incarica XXX di inviare il parere al collega XXX.

13. CANCELLAZIONE AVV. XXX, AI SENSI DELL'ART. 3, CO. 1, D.M. 47/2016 – REL. BERTI

Il Consiglio rinvia.

14. CONSULENZA PRESSO LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI: CALENDARI AUTUNNO 2023 – REL. CONS. BERTI

Il Consiglio delibera di aderire alla richiesta del Comune di Torino per la partecipazione al servizio consulenze nelle biblioteche per l'autunno 2023; si dà mandato al Cons. Berti di procedere alla riunione con i colleghi che hanno già dato la loro adesione al servizio.

15. RICHIESTA PARERE AVV. XXX SU EVENTUALE INCOMPATIBILITA' – REL. VICE PRESIDENTE E CONS. BERTOLI

Il Consiglio approva la proposta della Cons. BERTOLI escludendo la incompatibilità. Si comunichi a cura di XXX previa trasmissione del parere definitivo da parte della Consigliera Bertoli.

Alle 18,37 si è allontanato il Cons. CIURCINA.

**16. C.C.I.A.A.: INDIVIDUAZIONE PRESIDENTE COLLEGIO
TECNICO CONSULTIVO PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
IMPIANTISTICO E MIGLIORAMENTO ESTETICO CENTRO
CONGRESSI “XXX” – REL. PRESIDENTE**

Il Consiglio delibera di indicare i nominativi del Prof. XXX, dell'avv. XXX e della avv. XXX. Si delega sul punto la signora XXX.

**17. RICHIESTA CHIARIMENTI SCUOLA FORENSE
OBBLIGATORIA XXX – REL. PRESIDENTE**

Il Consiglio, udita la relazione della Presidente, delibera che i neolaureati possano frequentare i corsi delle scuole forensi obbligatorie anche precedentemente alla formale iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati, ottenendo il computo delle relative ore ai fini del riconoscimento del semestre di pratica forense, soltanto nel caso in cui abbiano già presentato all'Ordine tutta la documentazione necessaria ai fini dell'iscrizione e siano solo in attesa della delibera di iscrizione da parte del Consiglio, non anche nel caso in cui non abbiano ancora presentato la formale domanda di iscrizione all'Ordine, in quanto non in possesso della documentazione completa, o addirittura stiano ancora svolgendo dei colloqui alla ricerca di un dominus.

18. RICHIESTA AVVOCATA XXX – REL. VICE PRESIDENTE

Il Consiglio prende atto e incarica il Cons. VITRANI di comunicare all'ing. XXX di provvedere all'aggiornamento dei codici sul PDA e di comunicarlo alla collega Avv. XXX.

19. XXX: RICHIESTA PARERE IN MERITO AL POTENZIALE DIVIETO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' FORENSE DA PARTE DI AVVOCATI DELL'AVVOCATURA PUBBLICA CON L'INCARICO DI MAGISTRATO ONORARIO – REL. CONS. BERTI E SCAPATICCI

Il Consiglio, preso atto di quanto contenuto nel parere del CSM ritiene di non dovere modificare il parere già reso nel 2021.

Si comunichi con lettera che verrà predisposta dai Cons. BERTI e SCAPATICCI.

20. AFFIDAMENTO DEL CONTENZIOSO LEGALE DI 4.100 COMUNI ITALIANI A XXX INVECE CHE AGLI AVVOCATI XXX – REL. SCAPATICCI

Il Consiglio, preso atto che è anche pervenuto il comunicato del COA di XXX sul tema con invito di approfondire la questione ed a confrontarsi con le istituzioni forensi affinché venga presa una posizione condivisa, delibera di emettere analogo comunicato che verrà predisposto dal Cons. SCAPATICCI e condiviso con il COA; e di trasmetterlo e diffonderlo - una

volta approvato - con le medesime modalità adottate dal COA di XXX.

**21. PROPOSTA GRUPPO DI LAVORO SCUOLA FORENSE COA
TORINO – REL. PRESIDENTE**

Il Consiglio rinvia.

22. MAIL 16 MAGGIO 2023 – REL. PRESIDENTE

Il Consiglio prende atto e non ritiene di dover dare seguito ad alcuna iniziativa, allo stato.

Alle 19,35 si allontana il Consigliere Segretario Avv. Claudio STRATA ed al suo posto assume l'incarico di Segretario del Consiglio in corso la Vice Presidente avv. Marina NOTARISTEFANO.

IL SEGRETARIO

LA PRESIDENTE

Avv. Claudio Strata

Avv. Simona Grabbi

23. RIUNIONE XXX 17.05.2023 – REL. CONS. SEGRETARIO

Il Consiglio letta la relazione del Consigliere Segretario già inviata a tutti i Consiglieri lo ringrazia della partecipazione e del puntuale aggiornamento su tematiche di indubbio interesse per l'avvocatura.

**24. RICHIESTA PARERE IN MATERIA DEONTOLOGICA AVV. XXX
– REL. PRESIDENTE**

Il Consiglio ritiene che debba escludersi la rilevanza deontologica del comportamento evidenziato visto l'art. 27 comma 4 del Codice deontologico forense. Si comunichi con XXX.

**25. RICHIESTA INTEGRAZIONE ALBO ORDINARIO AVOCAT XXX –
DISPENSA PROVE ATTITUDINALI – REL. PRESIDENTE**

Il Consiglio esamina l'istanza presenta dall'Avocat XXX, nata a XXX il XXX, con studio in XXX - dove collabora con l'avv. XXX;

Il Consiglio,

ritenuto

1) che ai sensi dell'art. 6/2 D.Lgv. n. 115/1992 il riconoscimento del titolo professionale per l'ammissione di un cittadino di Stato membro dell'Unione Europea all'esercizio dell'avvocatura nel territorio dello Stato è subordinato al superamento di una prova attitudinale (disciplinata dal successivo art. 8);

2) che l'art. 12 (commi 1 e 2) D. Lgv. 02.02.2001 n. 96 recita: "l'avvocato stabilito che per almeno tre anni... abbia esercitato in Italia, in modo effettivo e regolare, la professione con il titolo professionale di origine è dispensato dalla prova attitudinale di cui all'art. 8 D.Lgv. 27.01.1992 n. 115";

"per esercizio effettivo e regolare della professione... si intende l'esercizio

reale dell'attività professionale... senza interruzioni... “;

3) *che – ai sensi dell'art. 13 D.Lgv. n. 96/2001 – la dispensa deve essere richiesta al Consiglio dell'Ordine presso il quale l'avvocato stabilito è iscritto, e deve essere corredata (v. co. 2) “dalla documentazione relativa al numero e alla natura delle pratiche trattate, nonché dalle informazioni idonee a provare l'esercizio effettivo e regolare dell'attività professionale svolta nel diritto nazionale, ivi compreso il diritto comunitario...”;*

4) *che pertanto appaiono sussistere le condizioni previste dall'art. 12 D.Lgv. n. 96/2001 per fare luogo alla dispensa dell'istante dalla prova attitudinale prevista dagli artt. 6-8 D.Lgv. n. 115/1992;*

p.q.m.

in accoglimento dell'istanza, dichiara l'avocat XXX dispensata dalla prova attitudinale prevista dagli artt. 6-8 D.Lgv. n. 115/ 1996, e ne ordina l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati di Torino quale avvocato integrato a tutti gli effetti di legge.

Manda alla segreteria di notificare con pec copia del presente verbale all'interessata ed al P.M. presso la Procura della Repubblica, con avvertenza che la richiedente dovrà prestare l'impegno solenne di osservare i doveri della professione di avvocato avanti il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, in pubblica seduta in data che verrà comunicata.

26. RICHIESTA SMART WORKING SIGNORA XXX – REL.

Il Consiglio, considerato il fatto che le modalità lavorative della dipendente richiedono in misura prevalente, rispetto a quelle contemplate, la sua

presenza in Consiglio, delibera di non accordare la modalità richiesta e di ripartire i suoi compiti tra gli altri dipendenti. E segnatamente: XXX per la pratica anticipata; XXX per la scuola forense; XXX per le iscrizioni praticanti e gli adempimenti conseguenti; XXX per l'inoltro relazioni ai componenti della commissione pratica e la lettura e risposta mail; Ufficio Formazione per l'assegnazione crediti esterni; XXX per l'Unione Regionale.

Alle ore 20,05 durante la discussione si allontanano i Cons. CRIMI, MICHELA, ROSSI e SCAPATICCI.

27. ACQUISTO PENNE XXX AD USO OMAGGIO – REL. CONS. BERTI

Il Consiglio rinvia la trattazione del punto.

28. DVV-FVD - REL. CONSIGLIERI BERTOLI, BRENCHIO, KOUMENTAKIS, BERTI, BONAUDO

OMISSIS

UFFICIO DI PRESIDENZA

29. INVITO CELEBRAZIONE 209° ANNUALE FONDAZIONE ARMA DEI CARABINIERI – 5 GIUGNO – SI INCARICA L'AVV. XXX.

Il Consiglio, visto l'impedimento dell'Avv. XXX, delibera di conferire l'incarico ai Consiglieri Arnaldo Narducci e Gianpaolo Mussano.

CAMERA PENALE DI XXX: BANDO DI CONCORSO PREMIO BIENNALE "XXX" – PRESA D'ATTO – PUBBLICAZIONE – REL.

Il Consiglio prende atto.

30. CITTA' DI TORINO: INVITO AI TAVOLI TEMATICI (7-8 GIUGNO) E ALL'EVENTO DI AVVIO DEL LAVORO (8 GIUGNO) SUL PIANO REGOLATORE GENERALE DELLA CITTA' DI TORINO – SI INCARICANO GLI AVVOCATI XXX

Il Consiglio approva.

31. FORMAZIONE: ACCREDITAMENTI:

ORDINE AVVOCATI TORINO: L'ASSICURAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA PER L'AVVOCATO. ULTIMI AGGIORNAMENTI – 7 GIUGNO 2023 – DECISI 2 CREDITI FORMATIVI IN DEONTOLOGIA.

Il Consiglio approva.

ORDINE AVVOCATI TORINO – COMITATO PARI OPPORTUNITA' – REGIONE PIEMONTE: INTELLIGENZA ATIFICIALE E DISCRIMINAZIONE DI GENERE – 21 GIUGNO 2023 – DECISI 3 CREDITI FORMATIVI – La partecipazione è titolo di aggiornamento per l'iscrizione all'Elenco di Avvocati/e esperti in Diritto Antidiscriminatorio.

Il Consiglio approva.

ASSOCIAZIONE AVVOCATI MATRIMONIALISTI ITALIANI: LA RIFORMA CARTABIA: LE PRIME APPLICAZIONI GIURISPRUDENZIALI ED I PROTOCOLLI – 5 LUGLIO 2023 – DECISI 3 CREDITI FORMATIVI DI CUI UNO DI DEONTOLOGIA.

Il Consiglio approva.

CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA – PRESA ATTO

Il Consiglio prende atto della segnalazione di sezione pervenuta dal Consiglio distrettuale di disciplina e incarica l'Ufficio segnalazioni del COA di provvedere ad annotare il provvedimento sulla scheda anagrafica di ciascun avvocato interessato:

OMISSIS

COMMISSIONE DIFESA D'UFFICIO:

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ELENCO UNICO DIFESA D'UFFICIO:

Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione nell'elenco Unico Nazionale dei difensori d'ufficio presentata dall'Avv.ta:

XXX

esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni disciplinari nei confronti della stessa

dispone l'iscrizione

RICHIESTA DI CANCELLAZIONE ELENCO DIFESA D'UFFICIO TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA:

Il Consiglio, vista la richiesta di cancellazione dall'elenco delle difese d'ufficio per il tribunale di sorveglianza presentata dall'Avv.to:

XXX

esaminati i documenti prodotti

dispone la cancellazione

***PRESA ATTO TRASFERIMENTO DIFENSORE DI UFFICIO GIÀ
ISCRITTO NELL'ELENCO UNICO DA XXX A TORINO –
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI***

Il Consiglio,

vista l'iscrizione nell'elenco Unico Nazionale dei difensori d'ufficio dell'Avv.to XXX con delibera del CNF in data XXX;

vista l'iscrizione all'Albo tenuto a cura di questo Ordine forense in data XXX per trasferimento dall'Ordine degli Avvocati di XXX;

esaminati i documenti prodotti, ne prende atto e dispone che ne venga data idonea comunicazione, da parte della signora XXX, al call center al fine di poter rispettare il criterio della competenza territoriale nell'attività professionale della difesa d'ufficio, con inserimento nelle nostre liste d'ufficio per quelle stesse richieste.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il Consiglio, sulle richieste attinenti al patrocinio a spese dello Stato in materia civile

delibera

in conformità a quanto risulta dall'elenco allegato, con l'astensione del

singolo Consigliere in ipotesi di nomina sua ovvero di un collega di studio in una singola pratica.

ISCRIZIONI ALBO AVVOCATI

Il Consiglio, vista la domanda delle Dott.sse:

OMISSIS

diretta ad ottenere l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense.

Visti i documenti prodotti e preso atto della dichiarazione resa dalle richiedenti di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge

ordina l'iscrizione

delle medesime nell'Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense con anzianità da oggi 23 maggio 2023.

Manda alla Segreteria di notificare con pec copia del presente verbale alle interessate ed al P.M. presso la Procura della Repubblica, con avvertenza che le richiedenti dovranno prestare l'impegno solenne di osservare i doveri della professione di avvocato avanti il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, in pubblica seduta in data che verrà comunicata.

PATROCINIO SOSTITUTIVO

Il Consiglio, vista l'istanza dei dott.:

OMISSIS

diretta ad ottenere l'abilitazione al patrocinio come previsto dall' art. 41 co. 12, Legge 31.12.2012 n. 247 -

delibera

di abilitare i medesimi al patrocinio così come previsto dall'art. 41 co. 12, Legge 31.12.2012 n. 247.

Precisa che il praticante avvocato può esercitare, ai sensi dell'art. 41 Comma 12 L. 247/2012, attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al Tribunale ed al Giudice di Pace, ed in ambito penale nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del Pretore.

L'abilitazione decorre da oggi 23/05/2023, data di iscrizione nell'apposito registro.

L'abilitazione può durare al massimo cinque anni, da considerare in ogni caso comunque all'interno della durata di iscrizione al Registro dei praticanti, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel Registro.

Dà mandato alla Segreteria di comunicare quanto sopra agli interessati con avvertenza che gli stessi dovranno prestare entro 60 giorni l'impegno solenne avanti il Consiglio, convocando altresì i domini.

CERTIFICATI DI COMPIUTA PRATICA

Il Consiglio, vista la domanda dei dott.:

OMISSIS

e la relativa documentazione;

diretta ad ottenere il rilascio del certificato che attesti il compimento della pratica, in base al D.L. 1/2012 Art. 9 comma 6, convertito con modificazioni in Legge 27/2012

delibera

di rilasciare ai medesimi il certificato che attesti il compimento della pratica.

CANCELLAZIONI

Il Consiglio, viste le domande di cancellazione delle Dott.sse:

OMISSIS

Vista la domanda di cancellazione dell'Avv.ta:

XXX

dispone la cancellazione dei medesimi dai Registri e dall'Albo tenuti da questo Ordine Forense.

La seduta viene tolta alle ore 20.25.

Il Consigliere Segretario f.f.

Avv. Marina NOTARISTEFANO

La Presidente dell'Ordine

Avv. Simona GRABBI